



## **AUTONOMIA SCOLASTICA E TERRITORIO**

- dalla legge n.517/1974 alla legge n.107/2015 -

- art.1 legge n.107/2015 -

*"valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,  
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare  
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,  
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese"*

Relatore prof. Carlo Moretti

Aggiornato al 12/05/2016

# INDICE

## **Normativa**

Riforma Titolo V della Costituzione – Autonomia scolastica e principio di sussidiarietà .....	3
D.L. 517/1974 - Art. 12. .... Utilizzo dei locali fuori dell'orario del servizio scolastico .....	4
DPR 10/10/1996 n. 567 - Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative .....	4
Legge 59/1997 - Art. 21 – Autonomia scolastica .....	4
D.P.R. 8/3/1999 n. 275 - Art. 3 (Piano dell'offerta formativa) .....	4
D.I. n. 44 del 01/02/2001 - "Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" .....	4
D.P.R. 105 13/02/2001 - Modifiche ed integrazioni al DPR 10 ottobre 1996, n. 567 .....	5
MPI - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Seminario nazionale "Dirigere la scuola in contesti multiculturali". Milano, 3 – 5 aprile 2008 .....	5
TAR Umbria - Perugia Sez. I - Sentenza 14/07/2008 N. 368 .....	7
C.M. n. 86 n /R.U./U 7746 Roma, 27 ottobre 2010 .....	7
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Modalità di utilizzo delle palestre scolastiche	8
Legge 107/2015 (Riforma della scuola) .....	10

## **Documenti**

Concessioni e Appalti. Principi generali e norme .....	12
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione "Appalti e concessioni " .....	14
ANAC - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali .....	15
Codice degli Appalti e delle Concessioni - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .....	16
Agenzia delle Entrate - Requisiti soggettivi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche .....	19

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

## **“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

### **Articolo 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

**Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:** rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche** e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

### **Articolo 4**

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 118. .... Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

## AUTONOMIA SCOLASTICA (Sintesi della normativa)

- 1974** **D.L. 517/74 - Art. 12.** - **Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico** per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, **previo assenso dei consigli di circolo o di istituto**, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. **Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza** e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
- 1996** **DPR 10/10/96 n. 567** - Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
- Art. 3. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.**
1. **Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio**, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. **A tal fine collaborano** con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, **con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.**
2. **La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato**, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, **può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.**
3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
- Art. 5. Convenzioni.**
1. **Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione** prevede esplicitamente .....
- 1997** **Legge 59/97 - Art. 21**
10. **Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano**, sia singolarmente che in forme consorziate, **ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti**, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, **iniziative di utilizzazione delle strutture** e delle tecnologie **anche in orari extrascolastici** e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative .....
- 1999** **DPR 8/3/99 n. 275 - Art. 3** (Piano dell'offerta formativa – modificato dal D.P.R. 105 13/02/2001 e dall'art.14 legge 107/2015) Ogni istituzione scolastica predisponde, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. **Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare**, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
- Art. 9 (ampliamento dell'offerta formativa)**
1. **Le istituzioni scolastiche**, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, **realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.**
- I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.**
- 2001** **Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/01 - "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**
- Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)**
2. **Al Consiglio di istituto spettano** le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti

per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- c. **utilizzo di locali**, beni o siti informatici, **appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi**;

**Art. 50** (*Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico*)

- 1. **La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.**

2001

**D.P.R. 105 13/02/2001**

**Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche**

1. **Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia** anche mediante accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **definiscono, promuovono e valutano**, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, **iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti**, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, **le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali**".

8. **Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.**

9. **Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni** per il coordinamento di attività di comune interesse **che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.** Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

2008

## **MPI - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Seminario nazionale "Dirigere la scuola in contesti multiculturali". Milano, 3 – 5 aprile 2008**

### **Premessa**

**L'esercizio del potere negoziale** cioè il potere di stipulare o entrare a far parte di forme associative di diritto pubblico e di diritto privato **è tipica degli enti dotati di personalità giuridica** e delle persone fisiche. **Consente ai soggetti giuridici di esplicare e svolgere la loro autonomia funzionale** e di incidere con gli atti volitivi adottati sulla sfera dei diritti di terzi. La legge tutela tale potere e quindi le diverse figure negoziali attivate.

### **Il potere negoziale**

**Gli istituti d'istruzione, grazie all'attività negoziale, favoriscono tutte le iniziative che realizzano "la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio,** coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. **A tal fine collaborano con gli enti locali,** con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, **con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni"** (d.P.R. n. 576/1996, art. 3).

**Il potere negoziale consiste nella "capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di competenza"**

1 . .....

**In particolare, l'attività contrattuale, in cui si estrinseca in concreto il potere negoziale, consente alle scuole di:**

- **concludere un'ampia gamma di contratti pubblici e privati** per il perseguimento di interessi e fini istituzionali e "progettare interventi di educazione, formazione, istruzione miranti allo sviluppo della persona" (d.P.R. 275/1999, art. 1, comma 2); .....

- **concorrere – insieme a tutti i soggetti interessati** e secondo le rispettive competenze, capacità

e disponibilità – **a sviluppare le condizioni per una complessiva crescita culturale e socio-economica del contesto in cui operano** (cfr. c.m. n. 19.5.1998, prot. 27814); .....

**Gli strumenti negoziali** - o negozi giuridici - di cui la scuola autonoma può avvalersi per il perseguimento dei propri obiettivi d'istruzione, educazione, formazione e orientamento sono, in via ordinaria, questi: l'accordo di programma, l'accordo di rete, il consorzio amministrativo, **la convenzione**, l'intesa.

**Le figure negoziali appena ricordate intendono essere**, nella logica del Legislatore, **strumenti di concertazione e di coordinamento della programmazione** e dell'azione amministrativa sul territorio, **e come tali sono legittimamente espressivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attuativi delle istanze di decentramento e di semplificazione amministrativa.**

### **Principi d'ispirazione**

La capacità negoziale si ispira a tutta una serie di principi che possono essere riassunti in tre macro-categorie: quella personalistico-professionale, quella attinente alla politica del territorio e, l'ultima, quella giuridica.

#### Principi personalistico-professionali:

.....

- **autonoma gestione delle risorse - il principio contrattuale consente di intercettare sul territorio risorse e di progettare servizi in piena autonomia gestionale;**
- **partecipazione - la negozialità promuove a partner delle scuole soggetti ed enti anche privati, e insieme con essi contempera e realizza interessi pubblici;**
- **servizio competente alla persona - il negozio giuridico mira a rendere più efficace il servizio d'istruzione e formazione, coerente con le esigenze della persona;**
- **pedagogicità del fine - i fini di educazione e istruzione sono a fondamento dell'autonomia negoziale scolastica.**

#### Principi di politica culturale del territorio:

- **devoluzione - decentramento amministrativo** e nuova scrittura delle competenze di legislazione concorrente ed esclusiva tra Stato e Regioni (art. 117Cost.) **pongono l'esigenza di un servizio più adeguato alle realtà locali** e regionali attraverso forme di intelligente differenziazione del servizio scolastico e dell'offerta formativa;
- **valorizzazione e sviluppo del territorio e delle comunità - la contrattualità con gli enti culturali, sociali, locali rende l'azione della scuola sinergica e coerente con la politica del territorio. La scuola stessa possono essere decisivo fattore di sviluppo culturale della comunità locale. Per gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome non rappresentano più solo un capitolo di spesa (edilizia, manutenzione, arredi, diritto allo studio, servizi per l'integrazione, etc.), ma una risorsa, un soggetto attivo di proposta, un partner autonomo, con propria identità istituzionale e capacità soggettiva di negoziazione;**
- **concertazione territoriale - il principio negoziale pone le scuole in un circuito di confronto, scambio, arricchimento con le realtà del proprio territorio; diritti, interessi, obblighi, progetti confluiscono e trovano composizione e concertazione, nonché protezione giuridica, nell'atto negoziale;** .....

### **Accordi di programma per la scuola**

**Anche le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi di programma in virtù della personalità giuridica e del potere negoziale di cui sono titolari.** Un'apposita disposizione richiama tale potere disponendo che "lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma" per la gestione di specifiche attività di:

- istruzione;
- formazione;
- **educazione permanente;**
- orientamento

**Sulla base di questa ampia legittimazione giuridica, le singole Istituzioni scolastiche hanno libertà di promuovere e aderire ad accordi:**

- per attività di "comune interesse" (legge n. 241/1990, art. 15) con altre scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale su progetti determinati; .....
- con soggetti, pubblici e privati, del territorio (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203) per attività di promozione culturale, di innovazione scolastica (d.P.R. n. 275/1999, art. 11, comma 3) e per altre azioni di progetto coerenti con le finalità istituzionali della scuola; .....

Gli ambiti richiamati ineriscono a questi segmenti del servizio scolastico :

- offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale
- **educazione degli adulti;**
- orientamento scolastico e professionale;
- prevenzione della dispersione scolastica e di **educazione alla salute.** .....
- per progetti integrati di istruzione e formazione per lo sviluppo dell'offerta formativa (d.i. n. 44/2001, art. 56 e legge n. 449/1997, art. 40, comma 1); .....
- per l'integrazione scolastica delle persone con handicap (art. 13 legge 104/1992 e d.m. 9 luglio 1992; d. lgs n. 297/1994 art. 315, comma 1, lett. a); .....

#### **Il patto territoriale e altre forme di programmazione negoziata territoriale**

- **patto territoriale;** è espressione del partenariato locale, esso è l'accordo promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo integrato locale nei settori dell'industria servizi, .....

**Il patto territoriale è preceduto da un protocollo d'intesa tra le parti concorrenti** (associazioni sindacali, **scuole**, imprese e associazioni di imprese, **comune**, camera di commercio, comunità montane, **e altri soggetti pubblici o privati che operano a livello locale**). .....

**2008**

#### **TAR UMBRIA PERUGIA SEZ. I**

Con delibera del Consiglio Provinciale di Perugia vengono stabiliti obblighi dei concessionari e dei dirigenti scolastici, procedure per le concessioni, verifiche, canoni annui. La disciplina regolamentare, immediatamente operativa,, obbligatoria e vincolante è impugnata per l'annullamento dall'Avvocatura dello Stato per violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR respinge l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa riconoscendo l'interesse, immediato e concreto, alla proposizione delle censure sollevate. Nel merito il TAR riconosce fondate le censure per il non rispetto dell'art.117 della Costituzione, comma 2 (ineludibile principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) e rileva che **non esiste rapporto di sovraordinazione della provincia sulle scuole**, che l'art. 139 del D.lgvo 112/1998 impone all'ente proprietario degli edifici di concertare e concordare l'utilizzo dei locali, che l'art. 96, comma 4 del D.lgvo 297/1994 consente di concedere temporaneamente gli edifici, fuori dell'orario delle lezioni, previo assenso del Consiglio di Istituto e nel rispetto dei criteri stabilito dal Consiglio Scolastico Provinciale.

**Il TAR accoglie il ricorso, considera le delibere illegittime e compensa le spese.**

**C.M. n. 86 MIURAOODGOS prot. n /R.U./U 7746 Roma, 27 ottobre 2010**

**2010**

#### **OGGETTO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE:**

Attuazione dell'art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010-2011.  
L'anno scolastico 2009-2010 è stato interessato, tra l'altro, dall'introduzione nel nostro sistema scolastico dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", così come dettato dall' articolo 1 della legge n. 169/2008 e ribadito nei più recenti Regolamenti attuativi della riforma del Sistema scolastico<sup>1</sup>.

**1 DPR 20 marzo 2009 n. 89 " Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico..."**, ..... Il Ministero, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, in collaborazione con l'ANSAS, ha inteso sostenere l'attuazione del citato art. 1 attraverso note esplicative, documenti e iniziative che denotano un cammino *in progress* che si va sempre più definendo, anche in relazione alle esperienze maturate nelle scuole.

- **La C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008** ..... sollecitava le scuole ad approfondire temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi. ....

## **1. MOTIVAZIONI E PRECISAZIONI**

In un panorama da più contesti tratteggiato come "emergenziale" per una manifesta deriva diseducativa, la scuola è chiamata a raccogliere la sfida della riaffermazione del rispetto della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) al fine di formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà. ....

### **2b) dimensione trasversale**

L'educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede l'acquisizione di conoscenze e competenze anche attraverso il contributo formativo dei diversi campi di esperienza per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, nonché di tutte le altre aree e discipline previste dai curricoli delle scuole di ogni ordine e grado. In tal senso sollecita il raccordo tra le discipline di cui esalta la valenza civico-sociale, favorendo in tal modo il superamento della loro frammentazione. ....

**Sono, altresì, significativi i temi che attengono** alla sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, **al fair play nello sport**, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza attiva. ....

## **3. LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE**

**Le competenze sociali e civiche di cittadinanza** - nell'adesione consapevole ai principi e valori ispirati alla carta Costituzionale - si **declinano, solo per fare qualche esempio**, nella problematizzazione e nella valutazione critica di fatti e comportamenti; **nella mediazione e gestione pacifica dei conflitti; nel fair play nelle attività sportive; nel rispetto di se stessi e degli altri, delle regole sociali** .....

## **5. SUGGERIMENTI METODOLOGICHE**

**La scuola è luogo privilegiato dove si impara a convivere**, dove si riconoscono diritti e si pratica il senso del dovere, dove si acquisiscono conoscenze e criteri per valutare criticamente la realtà; è presidio di legalità e di giustizia. ....

**Nella fase di progettazione degli itinerari formativi** è centrale la partecipazione attiva degli studenti al fine di dare priorità alle aree tematiche più rispondenti alle specifiche urgenze educative che emergono dalle loro domande di senso implicite o esplicite. **Le istituzioni scolastiche si fanno carico altresì dei bisogni formativi espressi dalle famiglie e dal contesto territoriale in un dialogo aperto e costruttivo.** .....

## **6. Collaborazioni**

**Le Istituzioni scolastiche sperimentano forme di collaborazione** - con le famiglie con le Associazioni e le consulte degli studenti, con gli Enti locali, con le realtà educative del territorio, con le forze dell'ordine, con la magistratura, **con le associazioni socio-culturali e sportive**, con le fondazioni, con il mondo del terzo settore - **per favorire opportune alleanze che assicurino più efficacemente il raggiungimento dei traguardi formativi.**

2011

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**UFFICIO VII**  
**Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**

Oggetto: Modalità di utilizzo delle palestre scolastiche.

Ritengo opportuno intervenire, richiamando l'attenzione delle SS.LL., sulla complessa questione relativa all'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi, al fine di dirimere e prevenire spiacevoli conflitti di competenza tra i rappresentanti degli Enti locali e ai Dirigenti scolastici, nonché di eliminare inutili contenziosi a discapito della funzionalità delle scuole.

È da osservare che, quando il Comune o la Provincia abbia consegnato i locali destinati a sede scolastica, il Dirigente scolastico diventa l'agente contabile consegnatario dei beni ricevuti in carico, assumendo su di sé un dovere di vigilanza sull'immobile affidatogli e sull'uso che ne fa, e, di



conseguenza, lo stesso è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto contabile dipendente.

Fatta tale premessa di carattere generale, corre l'obbligo di riportare, qui di seguito, talune linee guida da tenere presenti, in quanto esse potrebbero risultare utili a gestire con ocularità la delicata materia di cui trattasi.

**Gli articoli 10, comma 6, e 94, comma 5, del T.U. n. 297/94 attribuiscono al Consiglio di circolo e di istituto la competenza a:**

- consentire l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio scolastico distrettuale (v. art. 19, comma 4) e senza pregiudizio per le normali attività;
- consentire l'utilizzo delle sedi di istituti di istruzione secondaria superiore per la realizzazione di attività di formazione professionale da parte delle Regioni (art.95), ovvero per lo svolgimento di ogni altra attività rientrante nelle attribuzioni proprie delle Regioni stesse (art. 96);
- assentire all'utilizzo degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, sulla base di provvedimenti di temporanea concessione disposti dal Comune o dalla Provincia a favore di soggetti terzi e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale.

In generale, l'uso dei locali e attrezzature per attività diverse da quelle scolastiche viene specificatamente disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali devono essere accuratamente stabilite procedure, soggetti responsabili, regime delle spese per personale, pulizie, consumo di materiali ed energie (acqua, luce, riscaldamento) e impiego di servizi strumentali.

Le circolari n. 144/1978 e n. 112/1991 richiamano l'applicabilità delle surrichiamate regole anche alle infrastrutture sportive che, ai sensi dell'art. 89 del T.U. citato, sono da considerarsi ad ogni effetto locali scolastici (palestre, aree per esercitazioni, spazi attrezzati o impianti sportivi ubicati all'aperto).

Tra la fattispecie di lecito utilizzo di locali e attrezzature devono essere ricordate quelle disposte a favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti per varie finalità (ricreative, culturali, di ristoro ecc.), ovvero delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Funzione Pubblica, con la circolare n. 22/1994 ha chiarito che solo relativamente all'uso sindacale è da mettere a disposizione permanente e a titolo totalmente gratuito un locale idoneo, in relazione alla disponibilità. Negli altri casi, l'utilizzazione può avvenire previa corresponsione di canone determinato sulla base dei valori di mercato.

Sempre in tema di utilizzo dei locali scolastici, va tenuto presente l'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 567/1996 (regolamento sulle iniziative complementari ed integrative, diffuso in allegato alla C.M. n. 654/1996 e poi modificato dal D.P.R. 09.04.1999, n. 156). La disposizione prevede che, per la realizzazione delle iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni. A tali previsioni si aggiunge l'art. 2, comma 10, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che dà facoltà alle istituzioni scolastiche, tramite apposito inserimento di norme del regolamento interno, di garantire e disciplinare l'esercizio del diritto degli studenti a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui essi fanno parte.

In tal senso la singola scuola, esercitando la facoltà di adottare proprie norme organizzative e regolamentari, può disciplinare gli usi extracurricolari dei locali, così da escludere - con l'osservanza di ogni altra disposizione applicabile in materia - eventuali responsabilità.

Va ricordato, inoltre, che le prescrizioni di legge hanno avuto un primo seguito applicativo tramite le istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 4026/P5 del 29 agosto 2007, la quale ha attivato il **progetto nazionale "Scuole aperte"**. La nota indica che ciascun dirigente scolastico deve approntare un **piano delle azioni** da realizzare in orario extracurricolare e sottoporlo all'esame ed alla approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, ciascuno per i propri ambiti di competenza. Il piano dovrà tener conto della necessità che siano assicurati i servizi di vigilanza, portierato e custodia degli edifici, dei laboratori, delle palestre, nonché le prestazioni anche oltre l'orario ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento. Dovrà essere individuato, altresì, un **responsabile di progetto** per il coordinamento delle attività, per le relazioni con le famiglie e gli enti esterni (pubblici e privati) coinvolti, per l'interlocuzione con l'Amministrazione centrale e periferica. Dopo aver indicato l'ammontare delle risorse assegnabili alle singole scuole e la loro destinazione, la nota si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative circa il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate, nonché la rendicontazione contabile delle risorse assegnate.

Ultimato il surriportato excursus normativo, si offrono talune riflessioni conclusive, concernenti la specifica fattispecie dell'utilizzo delle palestre presenti negli edifici scolastici.

Essendo le palestre beni patrimoniali indisponibili dello Stato – benché di proprietà dell'Ente locale – tale utilizzo attiene senz'altro alle deliberazioni assunte dal Consiglio di circolo e d'istituto, che può stabilire di consentire a terzi di servizi temporaneamente delle palestre stesse.

L'Ente locale, benché proprietario dell'edificio scolastico, non può disporre in alcun modo che debbano essere ammessi al suo interno estranei, associazioni private, per svolgervi attività, che potrebbero anche essere a fini di lucro nell'ipotesi in cui i frequentanti dovessero pagare una tassa di iscrizione.

Resta, dunque, assolutamente necessario, perché sancito dalla legge, l'atto deliberativo del Consiglio di circolo o d'istituto per quanto concerne l'assenso dello stesso Consiglio all'utilizzazione temporanea di qualsiasi locale scolastico da parte di terzi. In assenza di tale consenso, non è consentito a chicchessia di poter disporre con propria autonoma delibera – contravvenendo alla normativa di legge vigente – la concessione a terzi (società sportive, associazioni, ecc.) l'utilizzo temporaneo di locali e di attrezzature degli istituti scolastici.

Da ultimo, a parere dello scrivente, le palestre potrebbero essere concesse in uso a terzi soltanto a condizione che le stesse risultino formalmente agibili, nonché dotate di accesso autonomo e di bagni propri.

Nella speranza di aver fornito – attraverso la presente – un contributo utile a prevenire l'insorgere di eventuali controversie nella materia in argomento, porgo alle SS.LL. i miei più cordiali saluti.

2015

## LEGGE N.107/2015 (RIFORMA DELLA SCUOLA)

**Articolo 1** - 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disegualianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, **per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva**, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, **la presente legge da piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.**

2. **Per i fini di cui al comma 1**, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. **In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa** per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per **l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.**

3. **La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26**, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, **la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:**

g) **potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;**

m) **valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;**

**Articolo 12** - Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. **Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.**

**Articolo 14** - L'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. **Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.**

2. **Il piano** è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e **riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.**

4. **Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi** per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione **definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.**

5. **Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;** tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

**Articolo 22** - **Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.**

# CONCESSIONI E APPALTI

## Concessioni di servizi: principi generali e norme applicabili (Da [www.wikipa.formez.it](http://www.wikipa.formez.it))

Differenziazione tra contratti pubblici di appalto di servizi e concessioni di servizi alla luce dei principali orientamenti comunitari e nazionali. Disamina dei principi che disciplinano le procedure di affidamento delle concessioni di servizi alla luce della normativa e giurisprudenza comunitarie, nonché della più recente giurisprudenza nazionale

### 1. La nozione di concessione di servizi

La [direttiva n.2004/18/CE](#) del 31.03.2004 definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”. La suddetta definizione di concessione di servizi è stata ripresa dall'[art.3](#), comma 12, del D.Lgs. n.163/2006, il quale, al successivo [art.30](#), disciplina l'istituto della concessione nei settori ordinari ed all'[art.216](#) quello nei settori speciali. Il comma 2 del predetto art.30, ribadendo il carattere distintivo della concessione rispetto all'appalto, definisce la concessione di servizi un contratto nel quale la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio.

### 2. La differenziazione tra contratti pubblici di appalto di servizi e concessioni di servizi alla luce dei principali orientamenti comunitari e nazionali

Elemento caratterizzante la concessione di servizi è il trasferimento in capo al concessionario della responsabilità della gestione dei servizi, giusta l'assunzione da parte di quest'ultimo del c.d. “rischio d'impresa”. In particolare, dal raffronto tra le definizioni di appalto pubblico di servizi e concessione di servizi, fornite rispettivamente dal n.2, lett.a) e d) e dal n.4 dell'art.1 della direttiva n.2004/18, emerge che la differenza tra un appalto pubblico di servizi ed una concessione di servizi risiede essenzialmente nel corrispettivo della prestazione di servizi, laddove:

- nell'appalto di servizi, il corrispettivo deve essere versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi;
- nella concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo.

Lo stesso giudice comunitario traccia il discrimen tra le due fattispecie sulla base delle modalità di remunerazione e del rischio legato alla gestione, di talché:

- la concessione di servizi implica necessariamente che il concessionario assume il rischio legato alla gestione dei servizi;
- il mancato trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione dei servizi indica che il contratto costituisce un appalto pubblico di servizi e non una concessione di servizi.

Nel senso che “nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall'amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell'art.1, n.3, lett.b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall'amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell'organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo” (cfr. Corte di Giustizia U.E., Sez.III, sentenza 10.09.2009, n.C-206/08). Vero è che l'art.30 del D.Lgs. n.163/2006 prevede espressamente che l'amministrazione concedente può prevedere, in sede di gara, anche il pagamento di un prezzo a favore del concessionario. Senonché, tale possibilità è espressamente subordinata alle condizioni che:

- al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa;
- sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Detta possibilità, pertanto, non pare di certo suscettibile, ex se, di snaturare la natura del contratto di concessione, posto che la corresponsione di un prezzo da parte dell'amministrazione concedente è funzionale unicamente a “sterilizzare” il rischio d'impresa (comunque assunto dal concedente) solo dalle minori entrate conseguenti all'obbligo a quest'ultimo imposto di applicare all'utenza prezzi imposti dalla stessa

amministrazione concedente. Nella giurisprudenza nazionale risulta viceversa ormai consolidata la tesi secondo la quale la differenza tra la concessione dei servizi e l'appalto vada ricercata non solo nella diversa allocazione del rischio di gestione del servizio, ma anche nel differente destinatario della prestazione, con la conseguenza che intanto può individuarsi una concessione in quanto il servizio è rivolto al pubblico e la remunerazione del concessionario deriva dalla gestione del servizio. A tale riguardo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n.47/2011, premesso che "il discriminen tra la fattispecie giuridica dell'appalto e quella della concessione può essere individuato nel fatto che nel contratto di concessione il corrispettivo dell'erogazione del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio, avendo come vantaggio la possibilità di esigere un prezzo dall'utenza, oppure in tale diritto accompagnato da un prezzo" e che "secondo l'orientamento giurisprudenziale nazionale l'elemento identificativo discriminante è da ravvisarsi nel fatto che nell'appalto di servizi le prestazioni sono rese in favore dell'Amministrazione, mentre nella concessione di servizi s'instaura un rapporto trilaterale, tra l'Amministrazione, il concessionario e gli utenti. In particolare, nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'Amministrazione compensare in toto l'attività svolta dal privato", ha avuto modo di osservare che:

- "rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, la Corte Europea e la giurisprudenza comunitaria (cfr. ex multis la sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH) riconoscono generalmente il suddetto discriminen anche nel "fattore rischio" connesso all'incertezza del ritorno economico dell'attività, che nella concessione grava sul soggetto concessionario a fronte della richiesta di un prezzo all'utenza (cfr. [Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario](#), in GUCE del 29.04.2000, richiamata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, del 01.03.2002, n.3944, rubricata "Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori");
- "con riferimento all'assunzione dell'alea da parte dell'affidatario è stato chiarito che "[...] per poter ritenere sussistente una concessione di servizi è necessario che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca il rischio di gestione che essa corre a carico completo o almeno significativo al concessionario [...]" (Corte di Giustizia Europea, sent. del 10.09.2009, n. C-206/2008)".

Anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n.12252/2009, ha avuto modo di precisare che "l'appalto pubblico di servizi, a differenza della concessione, riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, ed infine non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario".

### **3. La disciplina codicistica**

Il comma 1 dell'[art.30](#) del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce che le disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 non si applicano alle concessioni di servizi, fatto salvo quanto espressamente previsto dal medesimo art.30. Il comma 3 dell'[art.30](#), a sua volta, prevede che l'affidamento della concessione di servizi deve avvenire non soltanto nel rispetto dei principi fondamentali del diritto nazionale e comunitario in materia di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, secondo una procedura ad hoc. La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha assunto un ruolo decisivo per l'affermazione dell'applicazione anche alla concessione di servizi delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dei principi dalle stesse desumibili. In particolare, si è sostenuto che:

- l'obbligo di affidamento mediante gara discende direttamente dal principio della parità di trattamento e dal principio di non discriminazione secondo la nazionalità;
- l'obbligo di adeguata pubblicità deriva dal principio di trasparenza e dal principio di non discriminazione
- dal principio di proporzionalità discendere l'obbligo dell'amministrazione di non richiedere specifiche tecniche eccessive rispetto all'oggetto del servizio, nonché l'obbligo di fissare una durata non eccessiva delle concessioni.

Infine, dal principio del mutuo riconoscimento deriva l'obbligo di accettare specifiche tecniche, controlli e certificati, nonché le qualifiche prescritte in altri Stati membri. Nel senso che "anche se l'[art.30](#) del D.Lgs. n.163/2006, nell'individuare il regime giuridico delle assegnazioni delle concessioni di servizi, disegna un sistema particolare, rendendolo in gran parte libero e comunque avulso dalle disposizioni che regolano i contratti di appalto, lo stesso non si pone (né avrebbe potuto farlo) contro i principi generali che regolano i procedimenti di affidamento dei servizi pubblici, per cui sia che si tratti di appalto che di concessioni, i principi generali che regolano il modo di essere delle pubbliche amministrazioni sono i medesimi" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez.V, sentenza n.3086/2011). Ed ancora, nel senso che "la concessione di servizi, pur se non destinataria di una specifica normativa, soggiace ai principi generali del diritto comunitario, che impongono una procedura competitiva e concorrenziale per la scelta del concessionario. Peraltro, come è noto, in base a tali principi, la scelta della trattativa privata si appalesa ex se fortemente discutibile alla luce dei principi comunitari e costituzionali, secondo cui la trattativa privata è un eccezionale strumento di scelta del contraente, perché derogatorio rispetto alle regole della gara pubblica ed è pertanto soggetto a rigorose motivazioni in ordine alle ragioni di necessità e d'urgenza che lo giustificano" cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez.I, sentenza

n.1602/2010. La stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo con [deliberazione n.73/2011](#), ha evidenziato che "l'affidamento della concessione di servizi, pur trattandosi di fattispecie che esula dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, tuttavia, non può essere sottratto ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza".

L'ultimo comma dell'art.30 prevede l'applicabilità alle concessioni di servizi della parte IV del D.Lgs. n.163/2006 relativa alle norme sugli strumenti di tutela, in ossequio alla necessità di rispettare, nell'affidamento delle concessioni la tutela di diritti fondamentali quale quello di difesa. Alle concessioni di servizi, infine, si applica, in quanto compatibile, anche l'[art.143](#), comma 7, del medesimo D.Lgs. n.163/2006, relativo alle concessioni di lavori pubblici, ai sensi del quale "l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo".

## **ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione**

### ***Massime della giurisprudenza classificate per il nodo "Appalti e concessioni "***

#### **Corte di Giustizia U.E., Sezione III - Sentenza 10/03/2011 n. C-274/09**

d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

L'art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione dell'operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un rischio di gestione, per quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l'importo dei corrispettivi d'uso dei servizi in questione dipende dall'esito di trattative annuali con soggetti terzi e non gli è garantita una copertura integrale dei costi sostenuti nell'ambito di una gestione delle sue attività conforme ai principi sanciti dal diritto nazionale, tale contratto deve essere qualificato come contratto di «concessione di servizi», ai sensi dell'art. 1, n. 4, della stessa direttiva.

#### **Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione Sezioni Unite - Sentenza 11/07/2009 n. 15381**

d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

È consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui nell'ipotesi in cui la ASL abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera (come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ.) può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 14 novembre 2003, n. 17295; 12 giugno 1999, n. 327; 21 luglio 1998, n. 7131; 29 marzo 1994, n. 3075). Ne consegue che risulta irrilevante il nomen iuris (nella specie "contratto di locazione") che concretamente le parti hanno dato all'atto con il quale è avvenuto l'affidamento dei locali in questione.

#### **Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 15/01/2008 n. 36**

d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

Non incide sulla qualifica di servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, o meno, subordinato al pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004 n. 8090). Il fatto che il Titolo V del testo unico n. 267 del 2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, allorché le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'Ente; mentre, sotto differente profilo, è stato anche precisato che l'elemento distintivo della concessione (ovvero l'assunzione del rischio di gestione) non resta escluso dalla circostanza che il costo del servizio non sia fatto gravare sugli utenti, in quanto questo elemento assume rilievo soltanto quando il servizio pubblico, per le sue caratteristiche oggettive è divisibile fra quanti, in concreto ne beneficiano direttamente (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002 n. 2294).

#### **TAR Milano, Sezione I - Sentenza 19/10/2007 n. 6137**

d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

La differenza elaborata fra appalto e concessione di pubblici servizi [consiste] nel fatto che mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi; nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 9 gennaio 2007 n. 266). Qualora l'attività dell'affidatario è in ogni caso remunerata direttamente e totalmente dall'Ente pubblico, si deve concludere che oggetto della gara è un appalto di servizi e non una concessione di pubblico servizio, come tale rientrante optimo jure nel divieto sancito dal richiamato art. 13 d.l. n. 223 del 2006.

**Autorità Nazionale Anticorruzione**  
**Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016**  
**Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi**  
**a enti del terzo settore e alle cooperative sociali**

**6.2 Le convenzioni con le associazioni di volontariato**

Al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato<sup>15</sup> per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali<sup>16</sup>). La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata soltanto allorché sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza.

Lo strumento individuato dalla l. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato) per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione, che rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata. La convenzione deve pertanto prevedere, quale contenuto necessario:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- le disposizioni volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- le modalità di rimborso delle spese;
- le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della legge quadro<sup>17</sup> e che dimostrino attitudine e capacità operative. Pertanto, i soggetti selezionati per la stipula di convenzioni devono possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della l. quadro (v. nota n.15), oltre ai requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine (da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione) e capacità tecnica e professionale (intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari). Le procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l'adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari.

La convenzione deve avere ad oggetto attività ricomprese nel sistema integrato di interventi e servizi sociali che siano compatibili con l'organizzazione e le finalità degli enti di volontariato. L'attività deve essere svolta per finalità di solidarietà sociale, autoaiuto e reciprocità oppure come forma di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa. Pertanto, l'ambito preferenziale di azione dell'associazionismo nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere individuato nella funzione di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti, nella proposizione e progettazione di interventi e servizi innovativi, nell'assunzione in proprio di interventi, nell'attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

Con specifico riferimento ai rimborsi, si evidenzia che gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili<sup>18</sup>. Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento<sup>19</sup>.

---

15 - L'organizzazione di volontariato è un organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato - e quindi un'attività personale, spontanea, gratuita, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà - che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza. Non è prevista l'assunzione di una forma giuridica determinata potendo le organizzazioni di volontariato assumere quella che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Caratteristiche essenziali dell'organizzazione di volontariato sono:

- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;

- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività dai contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

16 - Cfr. C. giust. UE, sez. II, 19 aprile 2007, causa C-444/2005- Stamatelaki; sez. V, 11/12/2014 C- 113/2013-Spezzino.

17 - La norma prevede che: «Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti».

18 - Si evidenzia che l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'organizzazione in ragione anche dell'organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell'organizzazione, rappresenta una delle voci di costo rimborsate dell'amministrazione. Si evidenzia che se non correttamente applicato, il rimborso dei volontari potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario in contrasto con la lettera della l. 266/1991.

19 - Cfr. Cons. St., 16.4.2015, n. 3208; TAR Piemonte, 26.6.2015, n. 1082.

## **NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI**

### **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

## **TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)**

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

### **Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)**

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli **appalti pubblici** di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli **appalti pubblici** di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli **appalti pubblici** di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli **appalti pubblici** di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli **appalti di servizi sociali** e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. **Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali** il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) **euro 5.225.000 per gli appalti** di lavori;
- b) **euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi** e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) **euro 1.000.000 per i contratti di servizi**, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



4. Il calcolo del valore stimato di un **appalto** pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del **valore stimato di un appalto** tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

### **PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE**

#### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE**

#### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 164** - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle **procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione** di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. **In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.**

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici .....

5. I concessionari di lavori pubblici .....

**Art. 165** - (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, .....

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto .....

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori .....

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto .....

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela .....

**Art. 166** - (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

**Art. 167** - (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

**Art. 168** - (Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

2. La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

**Art. 169** - (Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo .....

## **LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 /E del 22 aprile 2003**

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

#### **1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

##### **1.1 Denominazione, requisiti statuari.**

**L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.**

Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Il comma 18 stabilisce, altresì, che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.

A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente che:

"Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
  - 1) assenza di fini di lucro;
  - 2) rispetto del principio di democrazia interna;
  - 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  - 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
  - 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
  - 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
  - 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
- b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo."

Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.

Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289.

A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che "Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138".

Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI può assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attività di controllo.